

Allegato "B" all'atto nn. 6780/4740 di repertorio

**STATUTO
CENTRO STUDI LONGOBARDI**

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata CENTRO STUDI LONGOBARDI - ENTE DEL TERZO SETTORE, il cui acronimo è CSL – ETS, di seguito semplicemente CSL.

Il CSL utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Ente del terzo settore o l'acronimo ETS.

Il CSL fissa la propria sede in Brescia, presso il Museo Piamarta, via Giovanni Piamarta 6 – 25121 Brescia.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Comitato Direttivo.

Il CSL potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 2

Finalità

Il CSL non ha fini di lucro e persegue finalità civiche e di utilità sociale.

Il CSL ha lo scopo di valorizzare il sito UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” , con particolare riguardo alle sedi monumentali di ambito lombardo (Brescia e Castelseprio - Torba); si occupa altresì dello studio del patrimonio longobardo regionale, della sua conoscenza e della sua promozione in ambito turistico-culturale, come pure dell'indagine storico-documentaria sulle comunità che, in modo sincronico e diacronico, vi si sono sviluppate autonomamente nel corso dei secoli, sia all'interno della “Langobardia maior” che della “Langobardia minor”.

Il CSL sviluppa le proprie finalità in ambito nazionale ed europeo dove si è diffusa la civiltà longobarda, con particolare attenzione al territorio della Regione Lombardia, realtà e contesti con cui dialoga, progetta e organizza iniziative comuni.

Art. 3

Attività di interesse generale

Il CSL, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. formazione universitaria e post-universitaria;
4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e

successive modificazioni.

Per la realizzazione diretta ed indiretta delle finalità perseguite e nell'ambito delle attività d'interesse generale sopra descritte, il CSL promuove:

a) la ricerca storico-scientifica nelle sue molteplici accezioni (documentarie, culturali, artistiche, architettoniche, archeologiche, museali, espositive, politiche, economiche, sociali, normative, religiose, monetarie, linguistiche, educative, antropologiche, etniche, ecc.);

b) l'organizzazione di convegni internazionali in relazione diretta con le sedi monumentali del sito UNESCO, di incontri di studio nazionali e regionali, di seminari didattici e di appuntamenti periodici sulla società longobarda in Italia e in Europa, con particolare riguardo alle relazioni e alle dinamiche con il territorio;

c) la diffusione di materiali di ricerca, di fonti e di studi per la conoscenza del popolo e delle tradizioni longobarde, secondo le modalità e gli strumenti di volta in volta ritenuti più opportuni (a stampa, digitali, audiovisivi, social media, ecc.);

d) la pubblicazione dei risultati scientifici delle ricerche, la stampa degli atti di convegni e incontri di studio, la realizzazione di apposite collane editoriali e la loro diffusione, anche in formato digitale e in internet;

e) la valorizzazione locale di materiali, resti, monumenti e fonti legati al mondo longobardo, anche mediate la progettazione di appositi itinerari turistici, di guide, di applicazioni digitali e materiali o supporti promozionali, come pure attraverso la rete web;

f) la progettazione di mostre, di spazi museali o espositivi, e di quanto, mediante la ricerca scientifica, può diventare patrimonio conoscitivo comune alla scoperta delle radici lombarde e italiane con riferimento ai longobardi, alla loro civiltà, ai lasciti o tradizioni e alla cultura;

g) il sostegno alla sperimentazione didattica, la promozione di borse di studio, l'avvio di progetti di indagine e di diffusione conoscitiva sulla società longobarda nel lungo periodo.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, il CSL potrà altresì:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) siglare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle del CSL;

d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza.

Il CSL, inoltre, previa delibera del Comitato Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale il CSL potrà, infine, porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 4

Gli associati

Possono essere associati del CSL persone fisiche o altri enti, pubblici o privati, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le motivazioni di fondo che lo animano.

L'adesione al CSL è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5. Gli associati si dividono in:

1) fondatori: si considerano tali gli associati, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Castelseprio, Comune di Gornate Olona, che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione del CSL, nonché gli associati ammessi successivamente con la qualifica di fondatori quali la Provincia di Brescia e il Comune di Brescia;

2) ordinari: si considerano tali tutti gli associati che aderiscono successivamente al CSL, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto;

3) associati onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Comitato Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno del CSL o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare al CSL stessa.

A tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono riconosciuti pari diritti e doveri.

Gli associati minorenni esercitano i propri diritti per il tramite di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Art. 5

Assunzione della qualifica di associati

Chi intende aderire al CSL deve rivolgere espressa domanda al Comitato Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Comitato Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Comitato Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati - Attività di volontariato

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali del CSL e di partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun associato ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche associative.

Tutti gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi associativi nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare il CSL, collaborando con gli organi associativi per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le motivazioni che ne animano l'attività.

Il CSL nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; il CSL può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il CSL.

I volontari del CSL sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7

Perdita della qualifica di associato

L'adesione al CSL è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'associato.

La qualità di associato si perde per decesso o estinzione, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce al CSL può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Comitato Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

Gli associati possono essere esclusi dal CSL per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi associativi secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento delle quote associative stabilite dal Comitato Direttivo;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al CSL;
- 4) per indegnità.

La deliberazione di esclusione adottata dal Comitato Direttivo è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione e annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 8

Organi del Centro studi longobardi

Sono organi del CSL:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- l'Organo di Controllo;

Art. 9

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano del CSL.

Nel CSL hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del CSL, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno otto giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede dell'associazione, in Italia o all'estero, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano.

Per ogni Assemblea verrà redatto a cura del Segretario, di volta in volta nominato, un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, verrà conservato agli atti del CSL.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea è pure convocata tutte le volte che il Comitato Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno, su proposta del Comitato Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Comitato Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo;
- d) provvede all'elezione e alla revoca dei componenti del Comitato Direttivo;
- e) provvede alla nomina dell'Organo di controllo e alla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione, che il Comitato Direttivo riterrà di sottoporle;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria a essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni del presente Statuto;
- b) lo scioglimento del CSL, la devoluzione del patrimonio residuo e l'eventuale nomina del liquidatore;
- c) la trasformazione, la fusione o la scissione del CSL;
- d) sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) su ogni altra questione straordinaria a essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento del CSL e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dall'associato più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

In Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è ammesso il voto per delega: ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati, nei limiti di legge.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, in base a quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel Regolamento di attuazione.

Le delibere prese dall'Assemblea nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano tutti gli associati del CSL, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione del CSL ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto. Esso individua le linee di ricerca del CSL, progetta e coordina le iniziative, attua le finalità istituzionali per le quali è stato costituito.

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario a maggioranza assoluta.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica sette anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine del CSL o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Comitato Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Il consigliere revocato non è rieleggibile.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Comitato Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del consigliere.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Comitato Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; in tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Comitato rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Comitato Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Comitato Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea in conformità al presente Statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del CSL, rendendo conto della gestione dell'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo del CSL, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in merito agli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti programma di attività approvato dall'Assemblea;

g) curare l'organizzazione di tutte le attività del CSL;

h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Comitato stesso, nei limiti individuali con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

k) individuare nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché a esse secondarie e strumentali.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Comitato dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Comitato è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, in Italia o all'estero, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Comitato potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Comitato non è ammessa delega, salvo indicazioni particolari concordate all'unanimità.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Comitato Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Di ogni delibera del Comitato Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario, eventualmente nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del CSL (nonché Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo). Egli rappresenta il CSL sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari dell'associazione e cura gli interessi del CSL. Il Presidente ha la firma sugli atti che impegnano il CSL sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative del CSL.

Fermi restando i poteri di Presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, al Presidente compete:

a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Comitato Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

b) sorvegliare il buon andamento amministrativo del CSL;

c) curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

d) adottare in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile

dalla sua adozione;

e) esercitare ogni altra funzione a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto. Il Presidente cura la conservazione e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri dell'associazione.

Art. 12

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente rappresenta il CSL di tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quanto abbia ricevuto apposita delega dal Presidente e collabora con lui in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare il CSL nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Comitato Direttivo, resta in carica quanto il Comitato Direttivo, salvo revoca motivata dal Presidente; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri a esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Comitato Direttivo, in particolare:

a) provvede alla gestione organizzativa e amministrativa del CSL, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Comitato Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art. 14

Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma II, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei suoi componenti.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla legge.

L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

All'Organo di Controllo spetta un'indennità di carica nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, comma I, del D.Lgs. n. 117/2017, all'Organo di Controllo potrà essere affidata anche l'attività di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 15

Consiglio Scientifico

L'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, elegge il Consiglio Scientifico del CSL, il cui compito è quello di proporre, vagliare e sostenere i progetti di convegno internazionale o altre iniziative e attività scientifiche del CSL. Al suo interno può essere indicato un Consiglio Tecnico, e un Consiglio Onorifico o Emerito.

Il numero dei membri del Consiglio Scientifico è indicato sulla base delle attività del CSL.

Il Consiglio Scientifico resta in carica per sette anni, analogamente al Comitato Direttivo; i suoi membri possono essere rieletti.

Essi vengono scelti tra le personalità del mondo scientifico, accademico e delle professioni di rilevanza regionale, nazionale e internazionale in relazione alle finalità del CSL.

In caso di vacanza di uno o più membri, il Comitato Direttivo può proporre la loro sostituzione, come pure può suggerire l'inserimento di nuovi membri, approvati e poi ratificati dall'Assemblea.

Il Consiglio Scientifico è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti; egli si avvale della collaborazione di un Segretario eletto tra i consiglieri, il quale resta in carica per la durata del Consiglio. Il Segretario redige il verbale dei consigli e predispone la loro organizzazione, con scadenza periodica e ciclicità almeno annuale.

Art. 16

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto, fatta eccezione per quanto previsto per l'Organo di controllo, sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto del CSL e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, di una ricerca o l'attuazione di un progetto di lavoro appositamente finanziato.

Ogni spesa deve essere autorizzata dal Comitato Direttivo.

Art. 17

Patrimonio

Il patrimonio del CSL è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti al CSL sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Comitato Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Comitato Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al

compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Comitato Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Il patrimonio del CSL, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto associativo ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 18

Entrate

Il CSL trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dal CSL.

Art. 19

Bilancio consuntivo d'esercizio e bilancio preventivo

Per ogni esercizio sociale, il CSL redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del CSL e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico -

finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, il CSL redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede del CSL nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i associati. La richiesta di copie è soddisfatta dal CSL a spese del richiedente.

Art. 20

Libri associativi

Il CSL tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Comitato Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

Art. 21

Scioglimento

Lo scioglimento del CSL è deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo le modalità e i termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano il CSL e/o che dovesse impedire lo svolgimento delle attività.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa del CSL il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi dell'associazione e sarà devoluto, anche per il tramite di un liquidatore, previo parere positivo dell'ufficio o dall'ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22

Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente

Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

Art. 23

Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

f.to Archetti Gabriele

Sigillo Notaio Chiara FORINO